

Ricettazione e contraffazione di opere d'arte: Cass., Sez. III, 25 maggio 2018, n. 23544

La fattispecie di commercio di opere false contenuta nell'art. 178, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004 sembrerebbe presentare talune affinità con quella di ricettazione sia sul piano dell'elemento oggettivo sia sul piano dell'elemento soggettivo del reato. Sono almeno due le questioni giuridiche di particolare interesse che emergono dalla sentenza in esame: da una parte viene in considerazione la (implicita) conferma della configurabilità di un concorso di reati fra la ricettazione e il commercio di opere false e dall'altra parte meritano di essere segnalate le considerazioni svolte in tema di dolo eventuale, coefficiente soggettivo ravvisato in riferimento ad entrambe le fattispecie.

Per maggiori approfondimenti sulla pronuncia A. LAURITO, *Ricettazione e contraffazione di opere d'arte: note in tema di dolo eventuale*, in *La Giustizia penale*, 7/2018.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III 25 maggio 2018 (Ud. 28 febbraio 2018), n. 23544

[...]

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 24.01.2017, la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Udienza 5.11.2014, appellata dal PG, dichiarava il P. colpevole dei reati di contraffazione di opere d'arte (D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178, contestati ai capi a) e b) della rubrica), nonchè del delitto di ricettazione, ritenuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 648 cpv. c.p., contestati come commessi in data (OMISSIS) (capo a), in data (OMISSIS) (capo b) ed accertati in data (OMISSIS) (capo c), condannandolo alla pena di 1 anno di reclusione ed Euro 500,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p., D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178, lett. b), e art. 192 c.p., commi 1 e 2 e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione. Si duole il ricorrente in quanto i giudici avrebbero erroneamente ritenuto configurabile, anzitutto, il delitto di ricettazione attenuata nonchè i reati di contraffazione relativi alle due opere d'arte oggetto di contestazione, dipinto a firma G. e dipinto a firma D., ritenendo sussistere la consapevolezza in ordine alla falsità dei due quadri sulla base di alcuni elementi. Quanto al primo quadro (G.), il ricorrente, dopo aver richiamato alcuni passaggi della motivazione, sostiene che nel giudizio di merito sarebbe stata fornita la prova della provenienza del quadro non solo tramite la bolla di trasporto fornita dall'imputato al momento della perquisizione nel 2011, ma anche attraverso le dichiarazioni del teste A. che lo aveva accompagnato e che aveva quindi visto chi aveva venduto il quadro all'imputato, ossia tale Ca.Ma., persona conosciuta dall'imputato e con cui aveva già avuto in passato rapporti commerciali per l'acquisto o la permuta di opere d'arte; l'imputato, pertanto, avrebbe dimostrato di essere stato in buona fede sia all'atto dell'acquisto che all'atto di rimettere in commercio il quadro in questione presso la casa d'aste il (OMISSIS) che, a sua volta, l'aveva ritenuto autentico e messo in commercio, cedendolo ad una casa d'asta di Udine; l'affermazione secondo cui l'imputato non avrebbe provato la provenienza del dipinto a firma G. sarebbe errata e quindi in violazione dell'art. 192 c.p.p., anche sotto il profilo della manifesta illogicità laddove fonda la prova sul fatto che il teste Ca. non sia mai stato esaminato e che questi avesse precedenti penali, non essendo chiaro se tali precedenti siano anteriori al 2010/2011 e considerato il fatto che la sua mancata citazione da parte dell'imputato non può essere ritenuto elemento a carico dell'imputato medesimo. Quanto, poi, al dipinto a firma D., si sostiene che anche per questo vi sarebbe la prova della buona fede dell'imputato, avendo indicato sin dalla fase delle indagini preliminari il cedente nella persona di tale B. che glielo aveva dato in conto vendita "se era un originale" e che, inoltre, non appena scoperta la falsità del quadro non lo aveva più riproposto in vendita limitandosi a detenerlo in attesa di restituzione; non sarebbe stato provato che il quadro fosse nella disponibilità dell'imputato per finalità di

vendita/commercio; tenuto conto delle condizioni reali in cui il quadro si trovava ed i rapporti con il B. - che come confermato dal teste C. era persona conosciuta al P. - nonché la consegna a titolo precario dell'opera, sarebbe stato tutt'al più ravvisabile un comportamento colposo dell'imputato, con esclusione del dolo. Le censure del ricorrente, infine, riguardano altri due elementi valorizzati dalla Corte d'appello per sostenere la consapevolezza dell'imputato circa la falsità dei quadri in questione; da un lato, l'elemento costituito dalla mancata denuncia del P. nei confronti del B., viene fatto oggetto di contestazione sia perchè questi non risultava essere più in vita, sia perchè di per sé solo tale elemento non poteva essere considerato indizio di malafede dell'imputato; dall'altro, l'elemento costituito dagli esiti della c.t.u. che sarebbe stata idonea a sciogliere ogni dubbio sulla falsità delle due opere, costituirebbe affermazione illogica e contraddittoria, sia perchè il c.t.u. avrebbe valutato le opere tenuto conto della quotazione in aste recenti, laddove i fatti risalgono al 2010/2011, dunque il valore che poteva avere l'opera all'epoca dei fatti secondo il ragionamento della Corte è elemento di illogicità, sia perchè l'affermazione che l'imputato, essendo un cuoco, non avrebbe potuto trattare opere di importo elevato non essendo logico che questi commerci opere d'arte in permuta con altri soggetti per valori corrispondenti è priva di pregio.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 62 bis c.p. e art. 99 c.p., comma 1. Le censure si rivolgono al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo state escluse per la mancanza di profili positivamente apprezzabili nella condotta dell'imputato; diversamente, si sostiene, il giudice avrebbe dovuto prendere in esame alcuni fattori attenuanti rilevabili nella condotta dell'imputato, quali la collaborazione con gli organi del procedimento, il fatto di essersi sottoposto ad esame, l'indicazione di soggetti coinvolti nel commercio delle opere in questione, il fatto di aver partecipato al procedimento e la circostanza del valore non ingente della merce.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Si deve premettere all'esame dei motivi che gli stessi, complessivamente, hanno in comune un vizio di fondo, prestando il fianco al giudizio di genericità per aspecificità, non tenendo conto delle ragioni esposte dai giudici di primo grado e di appello a confutazione delle identiche doglianze esposte nei motivi di appello. Deve quindi essere fatta applicazione del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

5. I motivi si appalesano, peraltro, manifestamente infondati.

6. Ed infatti, quanto al primo motivo (con cui il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p., D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178, lett. b) e art. 192 c.p., commi 1 e 2 e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione), la Corte d'appello indica puntualmente le ragioni attraverso le quali ha ritenuto di dover sovvertire il giudizio assolutorio assunto dal primo giudice. La Corte territoriale, in particolare, precisa le ragioni dell'affermazione secondo cui l'imputato non aveva provato di essere venuto in possesso dei dipinti in questione (quanto al G., evidenzia come la persona del cedente, tale Ca. o Ca., non sarebbe stato assunto in dibattimento nè indotto come teste, peraltro emergendo come questi fosse conosciuto dalla PG come soggetto di Bari dedito alla contraffazione di opere d'arte; ancora, si destituisce di rilievo la circostanza costituita dall'esibizione del d.d.t. che avrebbe accompagnato il quadro nella sua trasferta da Bari all'abitazione dell'imputato, evidenziando come tale d.d.t. non solo non riporti alcun quadro del G. ma nemmeno un quadro delle dimensioni oggetto del processo, pari a 57x82; quanto al D., i giudici osservano come l'imputato non abbia voluto o potuto ottenere riscontro di quanto dichiarato dal B. che gli avrebbe garantito l'autenticità, essendo quindi fondata l'asserzione della sua buona fede all'indicazione di un nominativo rimasto senza riscontro; a ciò si aggiunge il fatto, secondo la valutazione logica condotta dalla Corte d'appello, che nella sua stessa versione l'imputato non solo non aveva restituito il quadro al B., ma non avrebbe nemmeno sporto denuncia). I giudici di appello, a sostegno dell'affermazione di

colpevolezza e, segnatamente, dalla consapevolezza della falsità, quantomeno a titolo di dolo eventuale, in capo al reo, richiamano gli esiti della c.t.u. eseguita dal gallerista P., che ha indicato le quotazioni delle opere in aste recenti fornendo una stima assai elevata (6000,00 Euro per le opere di G.; 10-12.000,00 Euro per le opere di D.). È quindi evidente, per i giudici di appello, che l'imputato, un cuoco senza particolari mezzi economici ed ammesso al patrocinio dei non abbienti, anche se appassionato d'arte e così anche i suoi danti ed aventi causa, non trattano affari di questi importo se non in forme certo più garantite di quelle meramente verbali e senza trasferimento di denaro quali quelle che risulterebbero nel caso in questione; sulla base di tali considerazioni, dunque, la Corte d'appello ritiene provata la piena accettazione da parte dell'imputato della concreta possibilità che i quadri fossero di provenienza delittuosa.

7. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le censure dell'imputato si risolvono nell'evidente manifestazione di "dissenso" del ricorrente sulla ricostruzione dei fatti e, soprattutto, sulla valutazione delle prove operata dalla Corte d'appello, operazione vietata in questa sede. Deve, sul punto, essere ricordato che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perchè contrari agli assunti del ricorrente. Ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). Il controllo di legittimità sulla motivazione è, infatti, diretto ad accertare se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la consistenza degli indizi e delle prove sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del

provvedimento impugnato: ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti nè su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Sez. 6, n. 1762 del 15/05/1998 - dep. 01/06/1998, Albano L, Rv. 210923). La sentenza impugnata non merita dunque censura sotto tale profilo.

8. In sostanza, tutte le doglianze c.s. illustrate nel primo motivo, rivolgono critiche alla valutazione del compendio probatorio ed indiziario, pretendendo che sia questa Corte a sostituire la propria valutazione a quella operata dai giudici territoriali, in particolare sugli elementi fattuali indicati a sostegno della buona fede dell'imputato (come, ancora, sulla questione relativa alle dimensioni del quadro o sulla descrizione contenuta nel d.d.t. o sulla quotazione reale delle opere o sull'esistenza o meno in vita del B. ovvero sull'indagare le ragioni della mancata citazione o meno del Ca. o Ca.), operazione inibita in questa sede perchè con la stessa si finisce per richiedere a questa Corte di legittimità di svolgere apprezzamenti di fatto. Deve ribadirsi, a tal proposito, infatti che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tra le tante: Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

9. Corretta, infine, è la qualificazione dell'elemento soggettivo dei reati contestati a titolo di dolo eventuale, come del resto riconosciuto da questa Corte con riferimento al reato di ricettazione (Sez. 1, n. 27548 del 17/06/2010 - dep. 15/07/2010, Screti, Rv. 247718), nè potendo sussistere dubbi circa la punibilità a tale titolo del reato di contraffazione di opere d'arte, atteso che l'evento (porre in commercio, o detenere per farne commercio opere contraffatte) non deve costituire il risultato precipuamente preso di mira dall'agente, essendo sufficiente che l'agente ne abbia accettato il rischio di verifica (dolo eventuale), salvo che la peculiare tipizzazione della fattispecie deponga in senso differente, circostanza da escludersi nel caso di specie.

10. Quanto, infine, al secondo motivo (con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62 bis c.p. e art. 99 c.p., comma 1), la Corte d'appello motiva come indicato dal ricorrente, ossia essendo state escluse per la mancanza di profili positivamente apprezzabili nella condotta dell'imputato. Trattasi di motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, atteso che non rileva la circostanza della mancata valutazione di fattori attenuanti. La censura del ricorrente, infatti, non tiene conto della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato, come, nel caso di specie, la collaborazione con gli organi del procedimento, il fatto di essersi sottoposto ad esame, l'indicazione di soggetti coinvolti nel commercio delle opere in questione, il fatto di aver partecipato al procedimento e la circostanza del valore non ingente della merce (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419).

11. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 Euro.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella sede della Suprema Corte di Cassazione, il 28 febbraio 2018. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2018.